



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 22 ottobre 2024

APPROFONDIMENTI

[Le nuove sanzioni Inps per omissione ed evasione](#)

di Manuela Baltolu

NEWS DEL GIORNO

[Controllo a distanza: provvedimenti di autorizzazione solo alla società datrice di lavoro](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Variazione interessi di dilazione e sanzioni civili Inps](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Decreto Anticipi pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Licenziamento disciplinare: insindacabile la decisione del giudice di merito sulla gravità del comportamento](#)

di Redazione



APPROFONDIMENTI

Le nuove sanzioni Inps per omissione ed evasione

di **Manuela Baltolu**

Il 4 ottobre scorso l'Inps ha pubblicato la [circolare n. 90/2024](#), relativa alle modifiche del regime sanzionatorio intervenute ad opera dell'articolo 30, D.L. 19/2024, convertito in L. 56/2024, dell'articolo 116, L. 388/2000.

Per quanto riguarda il reato di **omissione contributiva**, il pagamento spontaneo da parte del contribuente, prima di contestazioni o richieste da parte dell'ente, avvenuto in un'unica soluzione ed entro 120 giorni dal termine originario del versamento, comporterà l'applicazione delle sole sanzioni civili in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (alla data odierna pari al 3,65%, dal 23 ottobre 2024 pari al 3,40%), con un tetto massimo del 40% dell'importo omesso e senza alcuna maggiorazione.

Laddove il pagamento avvenga alle medesime condizioni, ma oltre 120 giorni, in aggiunta sarà applicata la maggiorazione di 5,5 punti percentuale al Tur, sempre entro il limite del 40% dell'importo omesso.

L'istituto ha specificato che il pagamento deve intendersi "in unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi che complessivamente coprono il totale dovuto, anche avvenuti in date differenti, purché entro il limite dei 120 giorni, mentre non rientra in tale fattispecie il pagamento rateale.

Al raggiungimento del limite massimo delle sanzioni dovute (40% dell'importo omesso), troveranno applicazione gli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30, D.P.R. 602/1973, sull'eccedenza.

Quanto illustrato trova applicazione esclusivamente ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.

In materia di **evasione contributiva**, ove il contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione, resta invariata la disposizione previgente, che prevede una sanzione pari al 30% dell'importo omesso con una soglia massima del 60% del dovuto.

Laddove il contribuente proceda spontaneamente a effettuare le prescritte denunce della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, le sanzioni civili per evasione



vengono degradate a omissione, e calcolate nella misura del Tur maggiorato di 5,5 punti, se il versamento avviene in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, e di 7,5 punti, se avviene entro 90 giorni dalla stessa.

In tali casi, a differenza dell'adempimento spontaneo in caso di omissione, è consentita l'applicazione delle sanzioni ridotte per adempimento spontaneo anche in caso di pagamento rateale, ad avvenuto pagamento della prima rata.

Resta fermo, nei casi sopra esposti, il limite massimo delle sanzioni previsto per le omissioni (40% degli importi omessi).

In caso di mancato rispetto del piano rateale, non essendo prevista la revoca della rateazione accordata, l'Istituto provvede a notificare all'interessato un nuovo piano di ammortamento, con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.

Nei casi di contestazione del debito da parte dell'ente, il contribuente che entro 30 giorni dalla notifica della contestazione adempie al saldo o al versamento della prima rata in caso di pagamento rateale avrà diritto alla riduzione del 50% della sanzione determinata in misura ordinaria, ovvero $4,575\% \text{ [1]} [(Tur \ 3,65 \text{ [2]} + 5,5) / 2]$ per omissione e 15% (30% / 2) per evasione.

Apparentemente, da un primo confronto tra le misure sanzionatorie previste in caso di adempimento spontaneo e quelle stabilite nei casi di accertamento da parte dell'ente, potrebbe apparire più conveniente attendere la notifica dell'Istituto, poiché la misura è ridotta della metà.

In realtà, la variabile temporale gioca un ruolo di fondamentale importanza, poiché a seconda delle tempistiche entro le quali le procedure di accertamento saranno effettuate, maggiore sarà il lasso di tempo intercorrente tra la scadenza originaria del pagamento e la notifica dell'atto, maggiore sarà l'importo delle sanzioni, calcolate in ragione d'anno.

L'accertamento risulterebbe, pertanto, conveniente, se effettuato in tempi poco più ampi rispetto ai termini previsti per l'adempimento spontaneo; al contrario, molto più oneroso proporzionalmente al tempo trascorso dalla scadenza.

Nei casi di mancato o tardivo versamento dei contributi o premi derivante **da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo**, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, dal 1° settembre 2024 sono applicati i soli interessi legali (in luogo della precedente misura pari al Tur maggiorato di 5,5 punti percentuale).

Il medesimo trattamento è applicato in caso di mancato o tardivo versamento dovuto a situazioni di crisi aziendali, riconversione o ristrutturazione, per le quali sia stato concesso il

trattamento di integrazione salariale straordinaria, nonché in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica, relativamente sia alla situazione occupazionale locale, sia alla situazione produttiva del settore che renda probabile l'insolvenza.

L'atto di prassi dell'Inps ribadisce, infine, l'istituzione della **nuova c.d. compliance** tra contribuente ed istituto, finalizzata a semplificare gli adempimenti e a stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi favorendo l'emersione spontanea delle basi imponibili.

L'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione di quanto sopra è demandata a specifica deliberazione del CdA dell'istituto. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione secondo tale deliberazione sarà ammesso al pagamento di una sanzione civile pari al Tur in caso di omissione contributiva, e pari al Tur maggiorato di 5,5 punti percentuale in caso di evasione, in entrambi i casi entro i limiti del 40% del dovuto.

Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione, l'Istituto provvede a notificare l'importo della contribuzione omessa, con l'applicazione delle sanzioni civili ordinarie, ovvero Tur+ 5,5 punti per omissione entro il 40% del dovuto, e 30% per evasione entro il 60% del dovuto.

Infine, per coadiuvare l'attività di **accertamento**, l'istituto potrà consultare banche di dati di altre Pubbliche Amministrazioni e invitare contribuenti e altri soggetti che con loro abbiano intrattenuto rapporti a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire dati e notizie rilevanti in merito all'accertamento nei loro confronti.

Sulla base delle risultanze dell'attività di verifica d'ufficio, l'Inps può formare avviso di accertamento da notificare al contribuente, che, se esegue il pagamento integrale entro 30 giorni, avrà diritto al regime sanzionatorio "agevolato" di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), L. 388/2000 (sanzioni ridotte al 50%).

L'eventuale mancata comparizione all'invito dell'Inps o l'omessa consegna all'ente di dati e documentazione costituiscono argomenti di prova cui il giudice di merito potrà attribuire rilevanza "anche in via esclusiva" ai fini della decisione, costituendo elemento sfavorevole per il contribuente.

[1] 4,45% dal 23 ottobre 2024.

[2] 3,40% dal 23 ottobre 2024.

Seminario di specializzazione

**Rapporti di lavoro di amministratori,
soci e familiari**

Scopri di più

Controllo a distanza: provvedimenti di autorizzazione solo alla società datrice di lavoro

di Redazione

L'INL, con [nota n. 7020 del 25 settembre 2024](#), ha offerto chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 300/1970, nelle ipotesi in cui, in sede istruttoria del relativo procedimento amministrativo, risulti che il datore di lavoro istante non è il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono, invece, riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all'istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad esempio, società committente nell'ambito di un contratto di appalto, *franchising*) con il medesimo istante. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricadono in tale casistica le richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società "vettore", che opera per conto di un committente.

L'Ispektorato precisa che in tali casi non è possibile rilasciare l'autorizzazione e viene, quindi, emesso un provvedimento di rigetto dell'istanza.

Diversamente, infatti, del provvedimento autorizzativo dell'INL beneficerebbe il soggetto terzo (committente) rispetto a quello che si sarebbe dovuto presentare *ex lege* come unico titolare dell'iniziativa, tanto ai fini della presentazione dell'istanza in parola che, per l'effetto, ai fini del trattamento dei dati. Di questi ultimi il legittimo istante potrebbe giovare solo in via indiretta ed eventuale, ed esclusivamente per effetto di una fonte negoziale (il contratto).

Seminario di specializzazione

Controllo dei lavoratori e gestione delle procedure disciplinari

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Variazione interessi di dilazione e sanzioni civili Inps

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare n. 92 del 21 ottobre 2024](#), facendo seguito alla decisione di politica monetaria della Bce del 17 ottobre 2024, che ha ridotto il Tur di 25 punti base, ha comunicato che l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 23 ottobre 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,40% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,40%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

La decisione della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, che è pari all'8,90% in ragione d'anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti).

Seminario di specializzazione

Gestione del rapporto di lavoro nel settore agricolo

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Decreto Anticipi pubblicato in Gazzetta Ufficiale

di Redazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024, il [D.L. 115 del 19 ottobre 2024](#), recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Per quanto riguarda l'area lavoro, gli interventi di interesse riguardano:

- rifinanziamento dell'APE sociale 2024 (articolo 2);
- misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 4);
- misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato (articolo 5).

Seminario di specializzazione

Novità 2024 nella gestione del rapporto di lavoro nel settore edile

Scopri di più



Licenziamento disciplinare: insindacabile la decisione del giudice di merito sulla gravità del comportamento

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 agosto 2024, n. 23053, in tema di licenziamento disciplinare, ha ritenuto che la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità e il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l'entità della violazione commessa e l'intensità dell'elemento soggettivo), è compito del giudice di merito, che, adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più